

Rimini, 25.01.2014

## **RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

A tutti i tesserati  
E.p.c.  
Al Presidente del CONI

Carissimi,  
in data odierna rompo il silenzio che ha caratterizzato l'ultimo periodo di questa mia presidenza, per intervenire in merito all'annosa questione del riconoscimento FIPD da parte di FIDS.

Cercherò di chiarire nel miglior modo possibile ciò che ormai da oltre un anno "affligge" i tesserati FIPD nonché tecnici FIDS.

Chiedo scusa a tutti voi se, nell'esprimermi, dovrò servirmi di tecnicismi giuridici che, per quanto "pesanti", sono ahimè necessari.

Anche il lettore meno attento avrà alla fine di questa mia esposizione un quadro chiaro e soprattutto certificato di ciò che da legittimo "qualcuno" vuole far passare per illegittimo.

Finalmente capirà!

Mi riferisco al riconoscimento di FIPD come associazione di categoria da parte di FIDS (ex. 43 dello Statuto Federale).

Potrei partire da questi ultimi avvenimenti e cercare di ricostruire a ritroso tutta una serie di accadimenti che, nel tempo, confliggenti tra di loro, hanno generato in tutti i tecnici di danza sportiva una forte distonia regolamentare.

Preferisco però insieme a tutti voi iniziare dal 16.01.2012.

**Tale data infatti sancisce, segna senza deroga temporale, il riconoscimento di FIPD da parte di FIDS.**

Esso reca il numero 436/12/CG/ep e porta la firma dell'allora Segretario Generale, Carla Giuliani.

Con tale atto FIPD, Ente Italiano Tecnici della danza, viene riconosciuta ai sensi dell'art. 43 dello Statuto Federale, associazione di categoria dei tesserati della FIDS.

Con lo stesso provvedimento (n. 191) FIPD è altresì autorizzata alla stipula di eventuali convenzioni concernenti la delega senza esclusiva alla realizzazione di attività di formazione e di aggiornamento dei tecnici della danza sportiva.

Alla stessa data risultavano riconosciute, oltre FIPD, anche MIDAS e FITD.

Tale provvedimento, essendo stato emesso in un momento straordinario della vita federale (ovvero quando FIDS era guidata dal Commissario Straordinario, Avv. Luca Pancalli), assume la caratteristica dei cd. **provvedimenti “ad acta”** ovvero immutabili *ab substantia* da chi successivamente si trovi a rappresentare il potere legislativo.

Detti provvedimenti, possono essere integrati per gli utenti che si trovino ad interagire con tali norme per la prima volta, ma **non** possono cambiare una situazione già di fatto cristallizzata.

Ciò posto la delibera del 13.09.2012 del Consiglio Federale Zamblera riguardante i “nuovi requisiti di riconoscimento associazioni di categoria” poteva solo formulare nuovi requisiti relativamente alla delibera n. 119 del 25.10.2011 del Commissario, ma tale nuova formulazione avrebbe dovuto essere destinata solo a quegli enti/associazioni che da quel preciso momento intendevano richiederne *ex novo* il riconoscimento.

In termini giuridici la delibera del Consiglio Federale Zamblera si pone nell’ambito della gerarchia delle fonti in una posizione sottostante a quella del Commissario Straordinario.

Nell’attuale ordinamento italiano è come se una norma ordinaria avesse la forza di legge per modificare la Costituzione.

**Il riconoscimento FIPD da parte di FIDS non è mai venuto meno con decisione e comunicazione da parte dell’organo direttivo della FIDS; pertanto per quanto ci riguarda è ancora valido.**

Tralasciando pur questo principio, FIPD nell’interesse dei suoi tesserati nonché tecnici di danza sportiva, nulla ha eccepito relativamente a siffatto comportamento antiggiuridico tutt’ora in corso.

FIPD ha accolto le nuove formulazioni che sono state comunicate dagli uffici amministrativi FIDS e, in data 30.11.2012, ha dato l’avvio, con la consegna della documentazione richiesta, al procedimento di “riconoscimento”.

Sostanzialmente le nuove integrazioni riguardavano aspetti legati all’accettazione di norme e di principi del CONI, alla materia della giustizia sportiva, alla geografia territoriale dell’ente, nonché al requisito numerico necessario per essere considerati enti di riferimento dei tesserati FIDS.

Proprio su questo ultimo punto la delibera riporta testualmente quanto segue: “disporre di un numero minimo di 1.000 associati tra i quali ultimi sia annoverato un numero non inferiore al 25% del totale dei tecnici tesserati in FIDS per l’anno in corso.”

Successivamente la medesima delibera, derogando a tale principio, recita: “il requisito del 25% dei tecnici tesserati in FIDS sul totale degli associati può essere raggiunto e dimostrabile entro 60 giorni dall’atto del riconoscimento, pena la mancata validità del riconoscimento.”

A questo punto della trattazione sorgono diversi dubbi relativamente al dato di confronto sul quale le associazioni di categoria avrebbero dovuto far riferimento.

Qual'era e quale è il totale dei tecnici tesserati in FIDS?

Da quale database le associazioni di categoria avrebbero potuto ricavare tale dato?

Chi avrebbe dovuto fornire questo elemento di confronto alle associazioni di categoria?

FIDS, organo di diritto privato, con il riconoscimento da parte del CONI è soggetto all'obbligo della pubblicità dei suoi atti; ciò comporta anche la pubblicazione sull'organo d'informazione ufficiale del database dei tesserati.

In vero, vi è da dire, che il database, se pur presente, è di difficile consultazione in quanto prevede la possibilità di individuare tutti i tesserati effettuando solamente ricerche nominative senza alcuna indicazione poi sullo status dei tesserati.

In palese contrasto con le norme dell'ordinamento giuridico amministrativo, il database FIDS dovrebbe essere pubblicato in formato cartaceo-informatico e non solamente consultabile attraverso un motore di ricerca in quanto, il medesimo, in qualsiasi momento, potrebbe essere modificato dall'operatore in back-office (cfr Cassazione civile).

Non era più opportuno forse fornire alle associazioni, nel procedimento di riconoscimento, l'elenco "*de qua*"?

Nulla di tutto ciò è stato fatto.

L'unico metodo che FIPD poteva utilizzare per individuare tra i suoi associati anche i tecnici FIDS, era quello di digitare uno per uno il nominativo dei suoi associati nel motore di ricerca di FIDS e verificare se questi erano anche tesserati tecnici.

Altra questione era rappresentata dalla presenza del Consiglio Nazionale FIPD di tesserati FIDS che, nel corso della loro storia sportiva, avevano, in violazione del comma 1, lettera d), art. 78 dello Statuto Federale, riportato sanzioni sportive superiori ad un anno.

Ciò rendeva incandidabili i Consiglieri *Ciro Spina*, *Angelo Tecchio* e *Mirco Stefio*.

La dott.ssa *Roberta Simeoni* che, nel frattempo, era stata nominata responsabile del procedimento da parte degli organi federali, comunicava, al sottoscritto, ai fini della conclusione dell'iter di riconoscimento, l'invito affinché i suddetti Consiglieri rassegnassero per tale motivazione le loro dimissioni.

Anche questa questione veniva subitaneamente affrontata e i predetti associati, in maniera "*volontaria*", per il bene dell'Ente, ufficializzavano le proprie dimissioni.

Il Segretario Nazionale FIPD, trasmetteva così agli organi amministrativi federali, l'ulteriore documentazione richiesta ai fini del riconoscimento, ivi compreso l'elenco dei tesserati FIPD e tecnici FIDS che nel frattempo era stato elaborato col metodo nominale di cui sopra.

Avendo soddisfatto tutti i requisiti previsti, e considerando in ogni caso la *vacatio* temporale dei 60 giorni durante la quale FIPD, una volta ottenuto il riconoscimento, avrebbe potuto ragionare sul requisito numerico ed eventualmente dimostrarne il raggiungimento, non ci si aspettava da parte degli organi federali che la ratifica del provvedimento di riconoscimento.

Di contro, alla data del 20.12.2013, viene invece notificata a FIPD la decisione del Consiglio Federale del 18.12.2013 con la quale lo stesso prendeva atto del mancato raggiungimento del requisito numerico fissato dalla delibera propria del 13.09.2012 che richiedeva *“un numero minimo di 856 tesserati tecnici nell’albo dell’associazione istante, a fronte dei 781 tecnici trasmessi da FIPD”* (vi è da dire che l’elenco trasmesso da FIPD constava di 869 nominativi).

Come leggere tale comunicazione? In senso affermativo, e quindi, dell’avvenuto riconoscimento previo entro 60 giorni il raggiungimento del requisito numerico unico oppure in senso di diniego e perciò del principio *“non sei riconosciuto”*?

Nulla si evince in proposito.

E ancora, se l’anno sportivo di riferimento era il 2013, perché dal mese di febbraio 2013 FIDS non ha ritenuto più di tesserare associati di provenienza FIPD?

Un copioso scambio di mail avvenuto tra il Segretario Nazionale FIPD e l’impiegato dell’ufficio tesseramenti FIDS (sig. Edilio Pagano, tra l’altro membro di Giunta Nazionale dell’associazione MIDAS), in palese contrasto con le disposizioni del Consiglio Federale, dimostra come lo stesso informava che non era possibile procedere a tesseramento in quanto le superiori gerarchie non autorizzavano più tale procedura verso i soci FIPD.

A questo punto della trattazione, non vi è chi non veda in siffatto comportamento la volontà esplicita dei dirigenti FIDS di escludere FIPD, e con essa i tesserati attualmente comunque iscritti in FIDS dal circuito della danza sportiva.

Tutto ciò sconfessando l’operato dal Commissario Straordinario, Avv. Luca Pancalli, il quale non avendo interessi privati in questa o quella associazione di categoria, aveva per obiettivo quello di garantire la pluralità di soggetti/enti operanti nel circuito della danza sportiva di cui una democrazia si nutre.

**Sembra probabile che gli amministratori della FIDS abbiano qualche difficoltà a comprendere questo semplice concetto giuridico.**

Tra l’altro è palese che coloro che si occupano di *“osteggiare”* FIPD hanno direttamente o tramite loro congiunti, interessi privati nell’unica associazione ad oggi *“riconosciuta”*.

Se dopo la campagna di offese ricevute da parte di alti dirigenti FIDS che da mesi esortano gli associati a lasciare FIPD mancano appena 75 tesserati, non pensate che con il riconoscimento avvenuto anche FIPD avrebbe potuto auspicare quel raggiungimento del numero minimo cui la stessa delibera fa riferimento?

Soprattutto, perché è pacifico ritenere, che tanti tecnici FIDS non abbiano rinnovato il tesseramento in FIPD proprio in virtù di questa campagna infamante (si tenga presente che FIPD consta di 2.044 associati).

Io stesso in prima persona ho ricevuto più volte rassicurazioni da parte del Presidente Zamblera che la situazione numerica poteva essere definita successivamente al riconoscimento, come fra l'altro già previsto dalla delibera stessa, auspicando il medesimo un tavolo di concertazione affinché si instaurasse un procedimento che avrebbe visto l'unificazione degli enti attualmente di riferimento e la successiva nascita di un nuovo soggetto di natura tecnica a cui i maestri di ballo potessero fare riferimento e, a cui io stesso mi sono mostrato favorevole.

Come dovremmo oggi valutare le dichiarazioni rilasciate da Consiglieri federali che hanno dichiarato di fronte a testimoni che nemmeno sapevano che a FIPD era stata recapitata la comunicazione del 20.12.2013 circa la questione numerica?

E come bisogna leggere la decisione del giugno 2013 del Consiglio Federale di certificare FIPD insieme a MIDAS e ACES, associazioni di riferimento dei tesserati tecnici FIDS e avviare insieme con i rappresentanti delle stesse un tavolo di lavoro relativamente alla creazione di un piano formativo unico?

Come può essere che una norma viene prima scritta, poi pubblicata e di colpo magicamente cancellata senza alcuna altra comunicazione?

**Ora, dopo oltre un anno e mezzo di situazioni così dicotomiche ancorché fastidiose, FIPD farà tutto il possibile affinché l'attuale classe dirigente FIDS assuma, di fronte a terzi, la responsabilità di ciò che sta ponendo in atto.**

FIPD, attraverso i suoi legali, tra l'altro già mobilitati, procederà in tutte le sedi competenti, a tutela dell'ente stesso, a promuovere una più incisiva azione risarcitoria rispetto a tutti i danni economici, d'immagine e morali subiti da parte dei Consiglieri Federali FIDS che, qualora risultasse dimostrato, saranno tenuti *ad personam* a ricompensare non solo FIPD, ma ogni singolo associato tecnico che da questo atteggiamento si sia sentito leso di un diritto giuridico oggettivo.

Sono pronto a difendere FIPD, la nostra associazione, dall'ignobile attacco perpetrato in continua violazione delle regole, non solo ai danni di quei tesserati che, seppur abilitati da oltre un anno, si vedono negato il tesseramento FIDS ma anche e soprattutto di coloro che vengono avvicinati al fine di trasmigrare nell'associazione concorrente.

Confido nella comprensione dei tesserati e assicuro il massimo impegno per riportare alla normalità la situazione.

Lascio ai posteri l'ardua sentenza.

Gianluca Matarese